



## F.A.Q.


### MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO NEL COMPLESSO EDILIZIO DI PALAZZO CAVALLI

**Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Codice C.I.G. 7585009370.**

### RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 5 settembre 2018)

DOMANDE	RISPOSTE
<p>1. Vorrei capire come mai il servizio di progettazione degli allestimenti è stato ricompreso nella categoria EDILIZIA-E13, riservata alla progettazione di EDIFICI destinati a "Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, ecc." e NON a categorie senz'altro più appropriate - anche se non sufficientemente specifiche - come la E22 (Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico, ecc.) o come la E19 (Arredamenti con elementi singoli, ecc.).</p>	<p>1. La Stazione Appaltante ha valutato la categoria E.13 come più rispondente alla necessità di una progettazione di allestimenti all'interno di un edificio che sarà destinato a Museo.</p> <p>In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell'ANAC n. 1, prestazioni riguardanti opere di cui alla tabella Z-1 relative le categorie edilizia con grado di complessità maggiore o almeno pari (come nel caso della E.22, con grado di complessità 1,55, e della E.19, con grado di complessità 1,20) qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria.</p>
<p>2. In questo senso, l'Importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lett. h. (pari all'importo stimato di 4.998.128,08 ) e l'Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui alla lettera i (pari a 1.999.251,23 ) risultano eccessivi e particolarmente vessatori nei confronti di scenografi "puri" esclusivamente dediti all'allestimento museale (i cui importi dei lavori sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di progettisti di musei o altri edifici assimilabili alla categoria E13).</p>	<p>2. Con riferimento agli importi richiesti per la lettera h), si evidenzia che le linee guida n. 2 sopra richiamate ed il bando tipo n. 3 prevedono che la stazione appaltante indichi un valore compreso tra 1 e 2 volte. L'Ente, nel caso di specie ha chiesto un valore pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria e ID.</p> <p>Con riferimento alla lettera i) le linee guida ed il bando tipo prevedono che stazione appaltante indichi un valore compreso tra 0,40 e 0,80 volte. L'Ente, nel caso di specie, ha chiesto un valore pari a 0,40 volte.</p>
<p>3. Vorrei essere sicuro che per "ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando" si intende il decennio 2007-2017.</p>	<p>3. Gli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sono dal 2007 al 2017.</p>



<p>4. Vorrei essere sicuro che per "servizi ultimati" si intendono anche servizi di sola progettazione definitiva ed esecutiva (soprattutto nel caso in cui, all'interno dell'ATP, la figura del "progettista specializzato in progettazione museografica, allestimenti museali, ecc." NON si identifichi con quella del direttore lavori con competenze anche in ambito di allestimenti museali (che nel caso sarebbe direttore dell'esecuzione del contratto ...)</p>	<p>4. Con riferimento ai servizi richiesti ai sensi delle lettere h) ed i) dell'art. 7.3 del Disciplinare di Gara, si ribadisce che i servizi possono essere anche solo di progettazione. In ogni caso si rinvia a quanto stabilito dalle linee guida dell'Anac, n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, in particolare ai punti 2.2.2.2., 2.2.2.3. e 2.2.2.4.</p>
<p>5. Nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.3 punto i) si riporta quanto segue: "...due servizi di punta di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati eseguiti negli ultimi dieci anni... Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari allo 0,40 volte il valore stimato dei lavori. Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto..."</p> <p>Si richiede se l'importo minimo richiesto dei servizi di punta per ogni classe, pari allo 0,40 del valore stimato dei lavori, debba essere coperto dalla SOMMA dei 2 lavori scelti o se ogni singolo lavoro debba coprirne singolarmente il valore indicato</p>	<p>5. La previsione contenuta nel paragrafo 7.3 punto i) del Disciplinare di gara "<i>ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari allo 0,40 volte il valore stimato dei lavori</i>" è sostituita da quanto di seguito precisato: "<i>I due servizi di punta devono essere di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari allo 0,40 volte il valore stimato dei lavori</i>".</p> <p>Pertanto, a titolo esemplificativo, sono richiesti due servizi di punta relativi alla categoria E.22, la cui somma sia almeno pari ad Euro 1.141.634,29 (come indicato nella tabella a pg. 16 del Disciplinare di Gara).</p>
<p>6. Si chiede se, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale afferenti alla categoria E13, sia possibile utilizzare servizi di ingegneria ed architettura afferenti a categorie diverse, quali E19 e/o E22, così come previsto dall' art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 secondo cui nell'ambito della stessa categoria edilizia potranno essere ammesse anche le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore rispetto alla categoria d'opera d'interesse.</p>	<p>6. Si conferma e si rinvia a quanto già precisato alla FAQ n. 1</p>



<p>7. Al punto e) dell'art. 5 del disciplinare di gara viene evidenziato che tra i soggetti ammissibili rientrano i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) dell'elenco. Salvo errore non e' presente la lettera h). Potete specificare se trattasi di refuso o se sono ammissibili ulteriori tipologie di soggetti</p>	<p>7. La lettera e) dell'art. 5 del Disciplinare è sostituita da quanto segue: <i>“Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 46 comma 1 del Codice”</i>.</p>
---	---

Il RUP  
Arch. Stefano Marzaro